

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 202

presentata dai Consiglieri regionali
CAU - PORCU - COZZOLINO

il 6 maggio 2026

Disposizioni in materia di apicoltura

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di apicoltura), ha rappresentato un importante riferimento normativo per il settore apistico regionale, riconoscendo l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale e disciplinandone i principali profili produttivi, sanitari e organizzativi.

A distanza di oltre dieci anni, l'evoluzione del comparto, la maggiore attenzione ai temi della biodiversità, della qualità delle produzioni, della sanità animale, della promozione dei prodotti e della resilienza delle imprese agricole rispetto agli eventi avversi rendono necessario un aggiornamento complessivo del quadro normativo vigente. La nuova proposta di legge si muove in una linea di continuità con la disciplina del 2015, ma ne amplia l'ambito di intervento e ne rafforza gli strumenti operativi, con l'obiettivo di dotare la Regione di una disciplina più organica, attuale e coerente con le esigenze odierne del settore.

La proposta conferma, anzitutto, il riconoscimento dell'apicoltura quale attività agricola di interesse regionale, valorizzandone il ruolo essenziale nella conservazione dell'ambiente naturale, nell'impollinazione, nella tutela della biodiversità e nello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole. In tale prospettiva, il testo ribadisce la centralità della salvaguardia dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e delle popolazioni autoctone tipiche, considerate patrimonio biologico e produttivo di particolare rilievo per la Sardegna.

Accanto agli elementi di continuità, la proposta introduce significative innovazioni. In primo luogo, amplia le misure di sostegno economico al comparto, estendendo gli aiuti non solo all'acquisto di amie, alveari e attrezzature, ma anche alla costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali, alla lavorazione e conservazione dei prodotti dell'alveare, all'adeguamento igienico-sanitario dei locali, alla formazione, alla promozione e alla valorizzazione commerciale dei prodotti apistici. Viene inoltre riconosciuta, in modo più esplicito, la funzione pubblica svolta dalle imprese apistiche attraverso l'attività di impollinazione e di salvaguardia della biodiversità, prevedendo uno specifico contributo a favore delle aziende di maggiore consistenza.

Ulteriore elemento di novità è costituito dall'istituzione del fondo di solidarietà regionale per il settore apistico, volto a sostenere le imprese colpite da calamità naturali, emergenze sanitarie, danni causati dalla fauna selvatica, da insetti, da parassiti o da eventi meteorologici avversi. Tale previsione colma una lacuna della disciplina vigente, introducendo uno strumento specifico di intervento a tutela della continuità produttiva delle aziende in situazioni di particolare difficoltà.

La proposta rafforza, altresì, i profili della tracciabilità e del controllo, prevedendo l'obbligo di apposizione del cartello identificativo sugli apiari e confermando il ruolo della banca dati apistica nazionale quale strumento essenziale ai fini della profilassi, della programmazione e del monitoraggio del settore. Sul piano sanitario, il testo mantiene e aggiorna le disposizioni relative alla movimentazione delle api, agli obblighi di comunicazione in caso di moria o spopolamento e alla vigilanza sugli apiari in stato di abbandono, introducendo inoltre la possibilità di sostenere, tramite le forme associative riconosciute, l'acquisto e la distribuzione di presidi per il controllo della varroa.

Un'attenzione particolare è riservata anche alla promozione, alla formazione e alla ricerca. La proposta amplia il ruolo della Regione e delle proprie Agenzie nello svolgimento di attività formative, nelle campagne di marketing dei mieli sardi e nella divulgazione delle conoscenze scientifiche, valorizzando in maniera più netta il raccordo con il sistema della ricerca. In tale quadro, viene confermato il ruolo dell'Università degli studi di Sassari quale riferimento scientifico regionale, estendendo tuttavia l'ambito della ricerca anche alle proprietà nutraceutiche e medicamentose del miele prodotto in Sardegna.

Ulteriori innovazioni riguardano la Commissione apistica regionale, la cui composizione viene aggiornata in funzione di un maggiore raccordo con le strutture regionali tecniche e di controllo, nonché le disposizioni in materia di rifeostazione, che risultano sensibilmente ampliate. In particolare, la proposta non si limita all'individuazione di essenze a potenziale nettario, ma prevede misure per la propagazione e commercializzazione di tali specie, condizioni agevolate per le aziende apistiche e specifici interventi volti a fronteggiare la carenza di fioriture estive, anche attraverso la valorizzazione di attività di ricerca applicata.

Nel suo complesso, il provvedimento si configura quindi non come una semplice revisione formale della legge regionale n. 19 del 2015, ma come un intervento di riordino e potenziamento della disciplina del settore, volto a sostituire il quadro vigente con una normativa più estesa, aggiornata e rispondente alle attuali esigenze del comparto apistico regionale.

La proposta di legge consta dei seguenti articoli:

- l'articolo 1 definisce le finalità della legge, riconoscendo l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale e valorizzandone la funzione ambientale;
- l'articolo 2 reca le definizioni del settore, qualifica l'ape come animale di interesse zootecnico e riconosce l'apicoltura come attività agricola;
- l'articolo 3 individua le figure dell'apicoltore, dell'imprenditore apistico e dell'apicoltore professionista e promuove le forme associative;
- l'articolo 4 disciplina gli aiuti al settore, sostenendo impollinazione, nomadismo, investimenti, formazione, promozione e integrazione di filiera;
- l'articolo 5 istituisce il fondo di solidarietà regionale per il sostegno alle imprese colpite da eventi avversi;
- l'articolo 6 disciplina l'identificazione degli apiari e l'aggiornamento della banca dati apistica;
- l'articolo 7 reca le disposizioni sanitarie relative alla movimentazione delle api, al controllo degli alveari e al contrasto della varroa;
- l'articolo 8 introduce il divieto di trattamenti dannosi durante la fioritura e regola la segnalazione degli avvelenamenti;
- l'articolo 9 disciplina il riconoscimento delle forme associative tra apicoltori;
- l'articolo 10 prevede interventi in materia di formazione, promozione, marketing e assistenza tecnica;
- l'articolo 11 disciplina le attività di sperimentazione e ricerca in ambito apistico;
- l'articolo 12 istituisce la Commissione apistica regionale e ne definisce funzioni e composizione;

- l'articolo 13 reca disposizioni in materia di riforestazione e di supporto alle attività connesse al comparto apistico;
- l'articolo 14 introduce il sistema delle sanzioni amministrative;
- l'articolo 15 dispone l'abrogazione della legge regionale 24 luglio 2015, n. 19;
- l'articolo 16 reca la disposizione finanziaria, quantificando in 3 milioni di euro annui gli oneri per l'attuazione della legge;
- l'articolo 17 dispone l'entrata in vigore della nuova disciplina.

In sintesi, la proposta di legge mira a dotare la Regione di un quadro organico per la tutela, il sostegno e la valorizzazione dell'apicoltura, intervenendo sui profili produttivi, ambientali, sanitari e scientifici del settore. Il provvedimento dispone, inoltre, l'abrogazione della legge regionale n. 19 del 2015, al fine di aggiornare il quadro normativo vigente e sostituirlo con una disciplina più ampia, organica e coerente con le esigenze attuali del comparto.

L'obiettivo è rafforzare il settore apistico regionale, salvaguardare la biodiversità, sostenere le imprese e promuovere una più efficace integrazione tra attività agricola, tutela dell'ambiente e sviluppo del territorio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce l'apicoltura come attività agricola di interesse regionale ai fini della conservazione dell'ambiente naturale e dello sviluppo sostenibile delle produzioni agricole in quanto concorrente a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità ambientale.

2. La Regione disciplina, tutela e valorizza l'apicoltura e promuove la salvaguardia delle specie apistiche, con particolare riferimento alla razza di ape italiana, *Apis mellifera ligustica* Spinola, e alle popolazioni di api autoctone tipiche.

Art. 2

Definizioni

1. L'ape è considerata un animale da allevamento di interesse zootecnico e in quanto tale si protegge il suo stato sanitario, si garantiscono le sue produzioni e, contestualmente, si tutelano i consumatori dei suoi prodotti.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata alla gestione del terreno.

3. Sono considerati prodotti agricoli: il miele d'api (da nettare e da melata), la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele, l'abbamele o sapa di miele, l'aceto di miele e tutti i prodotti della lavorazione, maturazione e confezionamento del miele.

4. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore ove le api organizzano il proprio nido;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia d'api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico con uno o più spostamenti dell'apia-

rio nel corso dell'anno su tutto il territorio regionale ai fini d'incremento qualitativo e quantitativo non solo della produzione del miele, ma anche delle produzioni agricole, con particolare riferimento alla frutticoltura e alla produzione foraggiera, nonché per la fecondazione delle essenze selvatiche e per la salvaguardia della biodiversità.

Art. 3

Apicoltore, imprenditore apistico
e apicoltore professionista

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività indicata al comma 2 a titolo principale.

4. La Regione favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori e promuove ed incentiva l'associazionismo tra i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, riconoscendo le seguenti forme associative:

- a) organizzazione di produttori del settore apicoltura;
- b) società cooperative a responsabilità limitata, società cooperative per azioni e loro consorzi, consorzi apistici di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile;
- c) associazioni di produttori apistici;
- d) contratti di rete di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 4

Aiuti all'allevamento apistico

1. Per contribuire a conservare e tutelare la biodiversità, svolgere un'azione di biomonitoraggio ambientale e favorire uno sviluppo agricolo sostenibile, la Regione incentiva la pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'allevamento

apistico per la salvaguardia dell'ape italiana e delle api autoctone tipiche e la pratica del nomadismo, in quanto attività di produzione di beni pubblici ambientali.

2. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti tramite concessioni rilasciate a titolo non oneroso.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di agricoltura e ambiente, impartisce direttive agli enti regionali preposti per quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. L'Amministrazione regionale, tramite appositi bandi e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è autorizzata a concedere aiuti in conto capitale e in conto interessi a favore degli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 commi 2 e 3, singoli o associati, operanti in Sardegna, che utilizzano api appartenenti al tipo genetico *Apis mellifera ligustica* Spinola o agli ecotipi locali, per le seguenti iniziative:

- a) acquisto di macchinari, arnie, mezzi di trasporto e attrezzature, ivi compresi mezzi di trasporto e attrezzature idonei alla movimentazione delle arnie e di altre componenti funzionali all'attività apistica;
- b) costruzione, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali e locali di lavorazione e di conservazione della produzione degli alveari, e di attività connesse alla multifunzionalità;
- c) acquisto di attrezzature o macchinari per la lavorazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti dell'azienda apistica e l'acquisto o ammodernamento degli apiari;
- d) adeguamento alle norme igienico-sanitarie dei locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare;
- e) formazione ed aggiornamento professionale degli apicoltori;
- f) promozione, divulgazione e valorizzazione dei prodotti derivanti dall'attività apistica;
- g) acquisto di alveari, pacchi d'api e api regine.

5. La Regione agevola ed incentiva iniziative volte a favorire la connessione e l'integrazione tra i diversi soggetti interessati finalizzati all'attuazione di progetti integrati di filiera.

6. È concesso, a favore degli imprenditori apistici di cui all'articolo 3 commi 2 e 3, singoli o associati che superano i centocinquanta alveari denunciati nella Banca dati dell'anagrafe apistica (BDA), un contributo per l'azione di impollinazione e di salvaguardia della biodiversità come riconosciuto dall'articolo 1, comma 1. Il contributo è previsto ad una concorrenza del 60 per cento della cifra stanziata annualmente per il finanziamento della presente legge nelle more del bilancio regionale.

7. I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti previsti nel presente articolo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura.

Art. 5

Fondo di solidarietà regionale del settore apistico

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale del settore apistico le cui risorse sono destinate alla concessione, da parte dell'Amministrazione regionale, di aiuti alle imprese del settore apistico per ovviare ai danni loro arrecati da calamità naturali, emergenze sanitarie, fauna selvatica ivi compresi insetti, altri artropodi e parassiti vari, altri eventi eccezionali e da eventi meteorologici avversi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle stesse e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro trenta giorni. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale adotta gli atti definitivi.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di riferimento.

4. Se i danni subiti a seguito degli eventi di cui al comma 1 sono in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti

pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza e, comunque, non oltre il 50 per cento come previsto dall'attuale normativa comunitaria.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata al finanziamento di consulenze tecnico-scientifiche e supporto all'istruttoria per la valutazione dei danni e dell'impatto degli eventi previsti dal comma 1 sulle imprese danneggiate.

6. Le risorse stanziare nel fondo permangono nello stesso sino al loro completo utilizzo.

7. Nel caso di aiuti istituiti in regime "de minimis" o sulla base di un regolamento in esenzione, istituiti per far fronte a emergenze di particolare gravità, l'Amministrazione regionale può concedere una anticipazione a favore di tutte le imprese che presentano domanda. L'anticipazione è concessa nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dalla normativa di riferimento.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata secondo le modalità previste al comma 2, definisce le ulteriori disposizioni necessarie all'esecuzione del presente comma.

Art. 6

Identificazione degli apiari e aggiornamento della Banca dati dell'anagrafe apistica

1. Il proprietario o detentore dell'apiario appone su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»). Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile della relativa identificazione.

2. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario, nonché per la programmazione degli interventi a favore dell'apicoltura, è fatto obbligo a chiunque detenga alveari di farne denuncia presso l'Anagrafe apistica nazionale di cui al de-

creto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 e al decreto del Ministro della salute dell'11 agosto 2014, ivi comprese quelle relative al censimento annuale, secondo le modalità definite nel medesimo decreto. Gli spostamenti temporanei legati allo svolgimento dell'attività di nomadismo sono comunicati entro quarantotto ore dall'avvenuto spostamento.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 non beneficino degli incentivi previsti per il settore per l'anno successivo al mancato adempimento.

Art. 7

Disposizioni sanitarie

1. La vendita e l'acquisto di api vive sono consentiti solo per gli esemplari accompagnati da un certificato di sanità, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

2. Le api provenienti da aree esterne alla Sardegna sono accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico e introdotte previa denuncia alla ASL competente per territorio, con l'indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione.

3. Chiunque possiede o detiene alveari comunica al servizio veterinario della ASL competente per territorio, oltre i casi, conclamati o sospetti, di malattia diffusiva delle api soggetta a denuncia obbligatoria, anche ogni fenomeno di moria o di spopolamento.

Gli apiari in evidente stato di abbandono sono soggetti a ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle ASL, che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie e ne dispongono l'eventuale distruzione.

4. Le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura sono soggette alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

5. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004, fermo restando il rispetto delle buone pratiche apistiche e dei principi base di igiene, gli apicoltori che svolgono at-

tività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di consumo familiare e che possiedono non più di dieci alveari.

6. Alle associazioni regionali di apicoltori, alle cooperative e alle organizzazioni di produttori (OP) aventi sede in Sardegna si demanda la possibilità, con quota parte del finanziamento annuale previsto dalla presente legge e stabilita con apposita deliberazione della Giunta regionale, di acquistare e distribuire a titolo non oneroso ai propri soci i principi attivi destinati al controllo della varroa.

La cifra destinata agli acquisti dei farmaci e degli antiparassitari regolarmente registrati dal Sistema sanitario nazionale viene finanziata percentualmente su quanto destinato annualmente al settore apistico dalla finanziaria regionale.

Art. 8

Divieto dei trattamenti in fioritura

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle colture arboree, erbacee e ornamentali con fitofarmaci che possano essere dannosi per le api in modo diretto o indiretto, compreso l'utilizzo dei diserbanti lungo le strade pubbliche e private, dall'inizio della fioritura delle medesime essenze fino alla completa caduta dei petali o secrezioni extra floreali; in caso di presenza di essenze spontanee nei frutteti e nelle coltivazioni oggetto dei trattamenti, questi sono eseguiti previo sfalcio delle essenze spontanee in fioritura.

2. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori, anche mediante l'utilizzo di supporti audiovisivi, al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) che è tenuto nel più breve tempo possibile a espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento e a comminare le sanzioni previste dalla presente legge.

Art. 9

Organismi associativi tra apicoltori

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazione di produttori, i criteri e le modalità di riconoscimento delle forme associate

di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 7, comma 6, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, tenendo conto di parametri di assoluta rappresentatività nel territorio sardo, quali: numero minimo dei soci che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3; numero degli alveari denunciati dai soci; miele prodotto; essere costituiti con atto pubblico; avere uno statuto aperto; avere la sede legale e operativa in Sardegna.

2. Le forme associate riconosciute sono accreditate presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale anche ai fini di cui all'articolo 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 23 gennaio 2006 (Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura).

Art. 10

Formazione, aggiornamento professionale, marketing e assistenza tecnica

1. La Regione, anche attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, cura lo svolgimento, anche presso le aziende apistiche, dell'attività di formazione e aggiornamento professionale degli apicoltori per la corretta e diligente conduzione degli allevamenti. Tale attività è svolta anche su richiesta delle organizzazioni di produttori del settore apistico e delle associazioni di apicoltori riconosciute, sentita la Commissione apistica regionale. L'attività di formazione è rivolta preferibilmente per almeno il 50 per cento a favore dei giovani disoccupati.

2. La Regione promuove, anche attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, lo svolgimento di campagne di promozione e marketing sulle peculiarità e le caratteristiche proprie dei mieli prodotti in Sardegna garantendo, inoltre, la divulgazione degli studi previsti e finanziati dall'articolo 11, comma 2. L'attività è sostenuta attraverso la concessione di un finanziamento annuale nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati. La Regione, anche tramite le proprie agenzie operanti in campo agricolo, si occupa della divulgazione, delle campagne di sensibilizzazione e della promozione nazionale e internazionale dei risultati degli studi.

3. La Regione, nell'ambito della formazione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assicura un'adeguata divulgazione delle tecniche di tutela e di salvaguardia degli insetti pronubi e, nell'emanare i bollettini per la calendarizzazione dei trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici secondo i principi di difesa integrata, suggerisce agli utilizzatori gli opportuni accorgimenti per la salvaguardia degli insetti pronubi.

Art. 11

Sperimentazione e ricerca

1. La Regione, anche attraverso le proprie agenzie operanti in campo agricolo, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi" e le università, svolge direttamente e promuove lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative all'ambito apistico di interesse regionale.

2. La Regione individua nell'Università degli studi di Sassari, dipartimento di agraria, il riferimento scientifico per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, nonché sulle proprietà nutraceutiche e medicamentose del miele prodotto in Sardegna, anche attraverso l'istituzione di un apposito laboratorio apistico regionale.

3. La Regione sostiene lo svolgimento dell'attività indicata al comma 2 attraverso la concessione di un finanziamento annuale nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati.

Art. 12

Commissione apistica regionale

1. È istituita la Commissione apistica regionale, composta da:

- a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato, in qualità di presidente;
- b) un rappresentante apicoltore per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
- c) un rappresentante apicoltore designato dalla centrale cooperativa maggiormente rappre-

- sentativa a livello regionale;
- d) un rappresentante designato dalle organizzazioni di produttori;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni di produttori riconosciute;
 - f) un rappresentante dell'agenzia regionale che si occupa di assistenza tecnica e sviluppo rurale, un rappresentante dell'agenzia regionale che si occupa di ricerca, sperimentazione e innovazione, ed un rappresentante regionale dell'agenzia che ha il ruolo di ente pagatore e di controllo;
 - g) un rappresentante della sezione patologia vegetale ed entomologia del dipartimento di agraria dell'Università degli studi di Sassari;
 - h) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
 - i) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - j) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "Giuseppe Pegreffi".

2. I componenti della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, durano in carica tre anni e la loro partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito; dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente decade e l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla sua sostituzione.

3. La Commissione ha competenza consultiva e propositiva per la programmazione degli interventi e degli aiuti a favore del settore apistico; esprime il proprio parere sul prezzario regionale per l'apicoltura e sui relativi aggiornamenti periodici; esprime pareri e proposte sulle iniziative, indagini e studi relativi alle finalità della presente legge e allo sviluppo dell'apicoltura; propone temi di ricerca per il superamento delle problematiche sanitarie, tecnologiche e produttive, per lo sviluppo di nuovi prodotti e per il miglioramento dell'apicoltura.

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 13

Riforestazione

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico-ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche tipiche della Regione, l'Assessorato regionale competente per materia individua nella percentuale minima di piante con potenziale nettario da inserire nei piani regionali di riforestazione per il recupero del territorio e predispone, anche con le indicazioni provenienti dalla Commissione apistica regionale, l'elenco delle piante da utilizzarsi a tal fine.

2. All'agenzia regionale che ha nel suo statuto i compiti della riforestazione e il miglioramento fondiario del territorio isolano, nonché la propagazione di piante autoctone tramite l'allevamento nei suoi vivai, il compito di propagare e commercializzare tali essenze.

La commercializzazione delle essenze vegetali per le aziende apistiche che intendano effettuare delle piantumazioni deve prevedere una scontistica in analogia a quanto previsto per il settore florovivaistico e altri settori che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Le agenzie regionali che si occupano di riforestazione e che hanno disponibilità di sale di smielatura mettono a disposizione degli apicoltori, nei periodi di non utilizzo da parte loro e secondo le cifre previste dal mercato, la possibilità di effettuare con il proprio personale, le operazioni di smielatura, filtrazione e decantazione del miele.

4. Al fine di rimediare alla carenza di fioriture estive connessa sia agli effetti del cambiamento climatico che alla presenza di nuovi parassiti nonché ai tagli programmati di biomasse forestali di interesse nettario, l'agenzia indicata al comma 2, nell'ambito della propria attività istituzionale, sentita la Commissione apistica regionale di cui all'articolo 12, promuove e favorisce la produzione di materiale di propagazione e piantine del genere *Eucalyptus* sp. sulla base dell'attività svolta dall'Università degli studi di Sassari attraverso il sentinel garden, quale infrastruttura di ricerca dedicata al monitoraggio fitopatologico. Il materiale e le piantine sono forniti prioritariamente ad agricoltori ed apicoltori per essere utilizzate in aree a destinazione agricola e comunque in aree nelle quali l'*Eucalyptus* rappresenta un elemento tipico del paesaggio.

Art. 14

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro cinquecento.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento a euro cinquecento.

3. Qualora in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, i servizi veterinari delle ASL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato, il titolare dello stesso è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, comporta l'applicazione nei confronti del trasgressore della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro duemila per ettaro con tetto massimo di cento ettari.

5. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento per apiario.

6. All'irrogazione delle sanzioni, previo accertamento delle violazioni da parte degli enti che a vario titolo svolgono attività di controllo, provvede la ASL competente per territorio che introita i relativi proventi.

Art. 15

Abrogazione

1. La legge 24 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di apicoltura) è abrogata.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 3.000.000, allocati nel bilancio di previsione regionale per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 e missione 16 - programma 01 - titolo 2).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative, iscritto in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione regionale per gli anni 2026-2028.

3. Nel bilancio regionale per gli anni 2026-2028 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1

2026	euro	1.800.000
2027	euro	1.800.000
2028	euro	1.800.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2026	euro	1.800.000
2027	euro	1.800.000
2028	euro	1.800.000

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 1

2026	euro	1.200.000
2027	euro	1.200.000
2028	euro	1.200.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2026	euro	1.200.000
2027	euro	1.200.000
2028	euro	1.200.000

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).